PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

redatto ai sensi dell'art. 28 par. 2 del Regolamento UE 2016/1011 (c.d. Regolamento BMR - BenchMarks Regulation), e successivi aggiornamenti, e ai sensi dell'art. 118-bis del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario)

(versione 12/2024)

Indice

Obiettivi del documento e contesto normativo ……..….. pag. 3

Individuazione degli indici sostitutivi ……..…… pag. 4

Comunicazioni alla clientela ……..…. pag. 4

Aggiornamento del Piano ……..…..... pag. 5

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO E CONTESTO NORMATIVO

Il Regolamento UE 2016/1011 (c.d. Regolamento BMR - BenchMarks Regulation), e successivi aggiornamenti, ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari.

L'art 3 del D.Lgs. 207 del 7/12/2023 ha dato attuazione al regolamento UE 2016/1011 come modificato dal Regolamento UE 2021/168 e, inter alia, ha introdotto il nuovo art. 118-bis "*Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento*" nel D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
L'art. 118-bis prevede, tra l'altro, che:

1. *Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119.*
2. *Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.*
3. *Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.*

In ottemperanza alle normative sopra richiamate, il presente documento rappresenta le azioni che Sofim-Gefina S.p.A. (d'ora in poi, "Sofim-Gefina" o "Società") intraprende in caso di variazioni sostanziali o cessazione degli indici di riferimento utilizzati dalla Società nei contratti finanziari.
Tali disposizioni si applicano ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), e quindi anche ai contratti di leasing finanziario e di finanziamento.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICI SOSTITUTIVI

La cessazione o la variazione sostanziale di un indice di riferimento utilizzato da Sofim-Gefina determina l'attivazione del presente Piano.
La Società indica un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice utilizzato nel caso in cui tale indice cessi permanentemente di essere fornito dal proprio amministratore o subisca variazioni sostanziali.
La scelta dell'indice alternativo è effettuata in conformità al Regolamento UE 2016/1011, così come modificato dal Regolamento UE 2021/168, e pure tenendo conto delle indicazioni fornite dai Working Group nazionali e internazionali predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi, oltre che delle indicazioni/raccomandazioni fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici, dalle associazioni di categoria e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo emanati.
L'indice alternativo è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Sofim-Gefina.
Di seguito, si riporta una tabella nella quale, per ogni indice di riferimento attualmente utilizzato, sono previsti gli indici sostitutivi, con evidenza dell'emittente/amministratore degli stessi:

Indice riferimento	**Amministratore dell'indice riferimento**	**Indice sostitutivo**	**Amministratore dell'indice sostitutivo**
Euribor	EMMI (European Money Market Institute)	Tasso BCE	Banca Centrale Europea
Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)	Ministero dell'Economia e delle Finanze	Tasso BCE	Banca Centrale Europea

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Al verificarsi di un evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, Sofim-Gefina attiva il procedimento di variazione o sostituzione del parametro, effettuando la comunicazione alla clientela interessata da tale cambiamento.
In conformità all'art.118-bis del TUB, la Società comunica alla clientela interessata, entro trenta giorni dall'evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati ai sensi del paragrafo precedente.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento
Le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento, per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118-bis TUB, sono inefficaci.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente Piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Società ed è oggetto di monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di conformità con la normativa vigente.
Gli aggiornamenti del Piano vengono pubblicati e messi a disposizione dei clienti sul sito internet di Sofim-Gefina e sono portati a conoscenza della clientela di tipo “consumatore” almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile secondo le modalità previste dall’art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela.